



Decreto della Rettrice 2026

Oggetto: Linee guida per la stipula e il rinnovo di accordi di mobilità internazionale e di accordi di doppio diploma o diploma congiunto – Emanazione

LA RETTRICE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento Carriere delle studentesse e degli studenti, emanato con D.R. n. 4/2014 del 07.01.2014 e ss.mm.ii.;
- VISTE** le "Linee guida per la stipula e il rinnovo di nuovi accordi Erasmus+ / SEMP e Overseas" e le "Linee Guida per la gestione dei Double and Joint Degree per docenti e staff", approvate, rispettivamente, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 9.03.2017 e con delibera del Senato Accademico del 6.12.2017;
- CONSIDERATA** la necessità di procedere con l'accorpamento delle Linee guida di cui alla precedente premessa, elaborando un nuovo testo, al fine di migliorare i processi che le governavano, sia in termini di rispondenza agli indirizzi strategici dell'Ateneo che di efficacia ed efficienza gestionale;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte, rispettivamente, nelle sedute del 6.07.2026 e del 10.07.2026, di approvazione delle "Linee guida per la stipula e il rinnovo di accordi di mobilità internazionale e di accordi di doppio diploma o diploma congiunto", nonché di abrogazione delle Linee guida citate nelle premesse precedenti;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018 del 7.06.2018, di individuazione dei poteri di sottoscrizione;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo

DECRETA

- Art. 1** A decorrere dalla data di protocollazione del presente provvedimento sono emanate le "Linee guida per la stipula e il rinnovo di accordi di mobilità internazionale e di accordi di doppio diploma o diploma congiunto", secondo il testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- Art. 2** Le Linee guida di cui al precedente art. 1 entrano in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Decreto all'Albo online dell'Ateneo.
- Art. 3** Per effetto dell'entrata in vigore delle "Linee guida per la stipula e il rinnovo di accordi di mobilità internazionale e di accordi di doppio diploma o diploma congiunto", sono abrogate le "Linee guida per la stipula e il rinnovo di nuovi accordi Erasmus+ / SEMP e Overseas" e le "Linee Guida per la gestione dei Double and Joint Degree per docenti e staff".

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott. Mauro Cannone – Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADiSS)

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO DI EMANAZIONE
Dott. Patrik Sambo - Dirigente dell'Area Affari Istituzionali (AAI)



Linee guida per la stipula e il rinnovo di accordi di mobilità internazionale e di accordi di doppio diploma o diploma congiunto

Indice

- 1. Premessa**
- 2. Principi generali**
- 3. Stipula di Accordi Erasmus+**
- 4. Rinnovo di Accordi Erasmus+**
- 5. Stipula di Accordi Overseas**
- 6. Rinnovo di accordi Overseas**
- 7. Stipula di accordi di doppio diploma e diploma congiunto**
- 8. Rinnovo di accordi di doppio diploma e diploma congiunto**
- 9. Attivazione e rinnovo di progetti speciali di interesse nazionale**
- 10. Ulteriori informazioni e precisazioni**

1. Premessa

Le presenti Linee Guida sostituiscono quelle precedenti di cui alle delibere del Senato Accademico n. 18 del 22/02/2017 e n. 114 del 06/12/2017, e si applicano esclusivamente agli accordi di mobilità ai fini di studio gestiti dall'Ufficio Relazioni Internazionali come descritti nel presente testo. Non si applicano dunque agli accordi gestiti a livello di Dipartimento né ad altri accordi internazionali gestiti dall'Amministrazione Centrale. Si rende utile la seguente definizione delle principali tipologie di accordi e una specifica sulle strutture di riferimento per la stipula, la gestione ed il rinnovo:

Tipologie di Accordi:

Le fonti distinguono gli accordi principalmente in base alla loro natura giuridica e alla portata organizzativa all'interno dell'Ateneo:

- Memorandum d'Intesa (Memorandum of Understanding - MoU): sono atti di natura politica che esprimono una volontà reciproca di collaborare senza creare obblighi giuridici o economici immediati. Di norma, un MOU da solo non permette di avviare attività concrete; deve essere accompagnato da uno o più protocolli attuativi.
- Protocolli Attuativi (Supplementary Agreements - SA): definiscono nel dettaglio gli obblighi giuridici ed economici, nonché gli aspetti operativi della collaborazione (es. scambi di studenti e docenti, doppi titoli, ecc.). La loro negoziazione è più complessa rispetto ai MOU poiché richiede la definizione di parametri specifici come il numero di posti, la durata, i requisiti, il finanziamento, ecc.

- Accordi di Ateneo¹ e Accordi di Struttura:
 - Un accordo è considerato di Ateneo quando coinvolge attivamente almeno due strutture (es. due Dipartimenti, Centri, Scuole ecc.).
 - Se l'accordo coinvolge una sola struttura, esso non è considerato di Ateneo. In questo caso, la struttura proponente è interamente responsabile della stesura, gestione e copertura finanziaria, ecc.
- Accordi Erasmus+/SEMP: hanno una natura specifica che esula dalle definizioni di cui sopra. Sono equiparabili agli accordi di Ateneo, pur essendo proposti anche dai Dipartimenti, per la natura stessa del programma Erasmus+/SEMP.

Firmatari e Process Owner:

Firmatari e gestione degli accordi cambiano a seconda della natura di questi ultimi:

- Memorandum of Understanding, Supplementary Agreements di Ateneo, Accordi Erasmus+ SEMP: vengono sottoscritti dal Rettore/dalla Rettrice, in quanto legale rappresentante dell'Ateneo. Se riguardano la mobilità internazionale (prioritariamente studentesca e per studio, solo in alcuni casi anche del personale) vengono gestiti dall'Ufficio Relazioni Internazionali (accordo, bandi, finanziamento, gestione mobilità)
- Accordi di Struttura: vengono sottoscritti dal responsabile della struttura proponente (di norma il Direttore/la Direttrice di Dipartimento). L'Ufficio Relazioni Internazionali può fornire modelli di accordo, ma la gestione è in capo alla struttura proponente (accordo, bandi, finanziamento, gestione ecc.).

2. Principi generali

L'Ateneo ed i Dipartimenti, nella proposta di attivazione di nuovi accordi di mobilità internazionale o di accordi di doppio diploma o diploma congiunto, si ispirano ai seguenti principi-guida:

1. Coerenza strategica e istituzionale:
 - coerenza con le strategie di internazionalizzazione di Ateneo e con le politiche di assicurazione della qualità;
 - rispetto dei documenti "Politiche di Ateneo e Programmazione" e "Politiche di Qualità di Ateneo";
 - adozione di una prospettiva coerente con la visione complessiva di Dipartimento;
2. Centralità dell'interesse della componente studentesca e valore formativo:
 - perseguimento dell'interesse formativo delle studentesse e degli studenti, promuovendo esperienze significative, inclusive e coerenti con i loro bisogni di apprendimento, che risponde anche al carattere generalistico e pubblico dei fondi (di bilancio, di patrimonio netto, comunitari o ministeriali) con cui viene finanziata la mobilità internazionale;
 - razionalizzazione delle opportunità di mobilità e dei relativi processi per la soddisfazione dei

¹ Diversamente dagli accordi Erasmus descritti al punto successivo, un accordo di mobilità ai fini di studio gestito dall'Ufficio Relazioni Internazionali è tipicamente rappresentato da un accordo di mobilità del Programma Overseas, che si basa sulla stipula di un MOU quale cornice generale della collaborazione, e sulla stipula di un Supplementary Agreement che contiene tutti i dettagli specifici della collaborazione stessa.

bisogni di quanti più CdS possibili e copertura di aree geografiche strategiche;

- soddisfazione delle esigenze di mobilità internazionale delle studentesse e degli studenti nella più ampia misura possibile, garantendo eque possibilità di accesso nel rispetto del principio di inclusione.

3. Qualità e sostenibilità dei processi:

- gestione razionale, efficace e sostenibile della rete di collaborazioni internazionali;
- adesione a valori condivisi con i partner (valori etici, l'inclusione, ecc.) e, in generale, ai valori riportati nel Codice Etico e di Comportamento dell'Ateneo;
- promozione attiva in aula delle opportunità di mobilità internazionale come presupposto del loro successo;
- monitoraggio in itinere dei risultati e dei processi legati alla mobilità, con rimozione delle collaborazioni non funzionali e consolidamento di quelle di comprovata efficacia.

3. Stipula di Accordi Erasmus+

La stipula di nuovi accordi Erasmus+ viene concepita in termini di numero di posti (e non di accordi) rispetto a determinate aree disciplinari, che nell'ambito di Erasmus sono definite come *ISCED codes*

([https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_\(ISCED\)](https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED))). E' considerato ammissibile uno sviluppo in termini di n° di nuovi posti ogni anno

possibile nella misura massima del 15% (si arrotonda per eccesso dallo 0,6) delle riserve registrate nelle destinazioni del Dipartimento in questione nell'ultimo bando di mobilità per un determinato codice ISCED. A questi posti possono esserne aggiunti 2 nel caso in cui il Dipartimento proponga accordi con ISCED non ancora presenti nelle proprie destinazioni o per Corsi di Studio che non dispongono di destinazioni, a prescindere dalle riserve.

I Dipartimenti possono anche optare per l'aumento di posti su accordi già esistenti (questi posti concorrono al raggiungimento del limite massimo succitato). I Dipartimenti che hanno 0 riserve (ma non solo), possono lavorare ad una redistribuzione dei posti negli accordi esistenti, disattivando accordi che non funzionano e aumentando i posti su quelli che funzionano, mantenendo il numero totale di posti già attivi. Possono anche sostituire accordi che non funzionano con nuove proposte. Vengono inoltre concesse due eccezioni a queste quote basate sul n° di riserve:

- proposte di accordi con atenei nelle prime 100 posizioni di ARWU, THE, QS (o Business Schools triple crown accredited EQUIS, AACSB e AMBA per VSM), per un massimo di 2 accordi all'anno a Dipartimento;
- accordi di rilevanza strategica segnalati dalla Governance (v. ad esempio accordi con partner dell'alleanza EUTOPIA), senza un limite massimo nel numero di proposte.

A fine aprile di ogni anno l'Ufficio Relazioni Internazionali rende disponibile alle Commissioni Erasmus di Dipartimento il numero di riserve del bando appena concluso per ciascun codice ISCED, affinché queste possano programmare l'eventuale sviluppo di nuovi accordi. Le commissioni Erasmus informano i/le docenti del Dipartimento sul numero di nuovi posti attivabili su determinati codici ISCED e concordano le linee d'azione più funzionali allo sviluppo dell'internazionalizzazione, che dovranno essere approvate dal Consiglio

di Dipartimento. Condividono poi queste linee con l'Ufficio Relazioni Internazionali, affinché ne sia informato. Al di là vincolo del codice ISCED, nella scelta dell'ateneo con cui stipulare il nuovo accordo, viene lasciata la massima libertà decisionale ai Dipartimenti, senza restrizioni in termini di Paese, servizi, ranking. L'unico requisito cui attenersi sarà la presenza di almeno 24 ECTS erogati in inglese per ciascun semestre (eccezione fatta solamente per accordi destinati a studenti e studentesse che studiano in un'altra lingua veicolare) e l'esplicitazione da parte del Dipartimento proponente del valore aggiunto che apporta la collaborazione proposta.

Ogni anno l'Ufficio Relazioni Internazionali definisce una finestra temporale in cui raccogliere le richieste di attivazione di nuovi accordi (indicativamente da maggio a ottobre dell'anno X/Y, per accordi attivabili dall'a.a. Y/Z). Le richieste di attivazione vengono gestite tramite un'apposita procedura online pubblicata in una dedicata pagina del sito web di ateneo. La richiesta dovrà essere inviata dal/dalla docente che propone l'accordo, allegando approvazione della propria Commissione Erasmus di Dipartimento. Si consiglia ai Dipartimenti di programmare nel mese di maggio con i/le propri docenti la distribuzione dei nuovi posti attivabili, per evitare che si proponga un numero di posti superiore a quello definito e affinché ogni iniziativa non rappresenti solamente la volontà del/della singolo/a docente ma risponda all'interesse generale del Dipartimento. Non si attivano accordi Erasmus finalizzati alla sola mobilità del personale.

4. Rinnovo di Accordi Erasmus+

Gli accordi vengono rinnovati alla loro scadenza, salvo indicazione contraria da parte del Dipartimento interessato. Per supportare i Dipartimenti nella decisione sul rinnovo, l'Ufficio Relazioni Internazionali può fornire le principali informazioni in suo possesso (ad es., i dati sui flussi di mobilità generati, segnalando in particolare quelli che hanno prodotto un numero di mobilità inferiore a quello generato dalla seguente formula: $n^{\circ} \text{anni di vita dell'accordo} * 2) - 2$. In qualsiasi momento i Dipartimenti possono chiedere di terminare un accordo anche prima della sua naturale scadenza.

5. Stipula di Accordi del programma Overseas

Si stipulano nuovi accordi Overseas previa esplicitazione da parte del Dipartimento proponente del valore aggiunto che apporta la collaborazione proposta e se questa ottiene almeno il punteggio minimo di 70/100 in base alla seguente griglia di valutazione:

Criterio	Punteggio
L'offerta formativa del partner proposto è adatta a quella di almeno due Dipartimenti di Ca' Foscari	20
Corsi in inglese disponibili per almeno 36 CFU in ciascuno degli ambiti (dipartimenti) di interesse. Se uno degli ambiti di interesse è rivolto a studenti che studiano in un'altra lingua veicolare, può esserne accettata una diversa dall'inglese, solo per l'area in questione.	20
Percentuale saturazione dei posti disponibili in altre università dello stesso Paese già partner (almeno > 50 %, in media, negli ultimi 3 anni)	20
<i>Valutazione preliminare dei servizi disponibili di cui:</i>	

-corsi di lingua gratuiti	2
-alloggio in studentato / supporto ricerca alloggio	5
-chiarezza e del sito web e disponibilità di informazioni in lingua inglese	3
N° riserve pari ad almeno il doppio del n° dei posti nel Paese di riferimento, nell'ultimo bando di mobilità	5
Ranking del partner: presenza (in una posizione almeno pari a quella di Ca' Foscari) in almeno uno dei principali Ranking Internazionali (ARWU; THE; QS) oppure -se l'accordo è di interesse per la VSM- accreditamento AACSB, AMBA o EQUIS della Business School coinvolta nell'accordo.	20
Presenza entro la posizione no. 150 in almeno uno dei principali Ranking Internazionali (ARWU; THE; QS)	5

Vengono inoltre concesse due eccezioni, anche nel caso in cui le proposte non dovessero raggiungere il punteggio minimo di 70 punti:

- proposte di accordi con atenei nelle prime 100 posizioni di ARWU, THE, QS e Business Schools Triple Crown Accredited (EQUIS, AACSB e AMBA), per un massimo di 2 accordi all'anno;
- accordi di rilevanza strategica segnalati dalla Governance (v. ad esempio accordi con partner dell'alleanza EUTOPIA), senza un limite massimo nel numero di proposte.

6. Rinnovo di accordi Overseas

Si rinnovano gli accordi per i quali si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- alla loro scadenza hanno realizzato almeno il 25% delle mobilità programmate, negli ultimi 3 anni di validità;
- abbiano ottenuto una valutazione media pari ad almeno 3 su 5 negli ultimi 3 anni di validità dell'accordo nelle seguenti voci del questionario di valutazione della mobilità che studenti e studentesse compilano alla fine dell'esperienza:
 - *Come valuti i contenuti dei corsi offerti dall'Università ospitante?*
 - *Come valuti la disponibilità degli uffici dell'Università ospitante durante la tua mobilità?*

7. Stipula di accordi di doppio diploma o diploma congiunto

Il Dipartimento proponente sottopone al Settore Accoglienza dell'Ufficio Relazioni Internazionali la proposta di stipula di un nuovo accordo di doppio diploma o diploma congiunto. Il Settore Accoglienza si occupa della valutazione qualitativa della potenziale sede partner, sulla base dei criteri previsti dalle presenti linee guida, come dettagliati nella griglia riportata di seguito. La proposta viene esaminata sulla base di criteri che attribuiscono un punteggio complessivo massimo di 100 punti. A ciascun criterio è assegnato un peso espresso in centesimi. Il punteggio viene assegnato per intero soltanto se il criterio è soddisfatto e non si attribuiscono punteggi parziali. Per poter procedere alla stipula dell'accordo, l'università partner deve ottenere un punteggio pari o superiore a 70/100. Ai fini della valutazione della proposta, il Dipartimento proponente deve aver effettuato una prima valutazione di fattibilità, aver debitamente considerato il valore

formativo e il potenziale interesse da parte della componente studentesca e aver individuato:

- il corso di studio oggetto della proposta di accordo presso Ca' Foscari e presso l'Ateneo (o gli Atenei) partner;
- un numero adeguato di studenti e studentesse da coinvolgere nel progetto su base annuale;
- una/un docente referente del progetto, che in caso di approvazione della proposta presidi il processo di negoziazione e la successiva implementazione dell'accordo, in rappresentanza del Dipartimento.

Si richiede inoltre all'Ateneo (o agli Atenei) oggetto della proposta la compilazione preventiva di un questionario predisposto dall'Ufficio Relazioni Internazionali, volto a raccogliere informazioni utili alla verifica dei criteri di valutazione. Nel caso di proposte di accordi multilaterali, la valutazione riguarderà tutti gli Atenei coinvolti e la proposta sarà approvata se almeno la metà di essi raggiunge la soglia di punteggio pari a 70 su 100 prevista dalle presenti linee guida.

Sono infine previste alcune ipotesi di approvazione diretta senza applicazione dei criteri di seguito riportati, previa valutazione da parte delle Prorettrici e/o dei Prorettori all'Internazionalizzazione e alla Didattica e della/del Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, su delega della/del Rettore/Rettore, nei casi in cui coinvolgano:

- un ateneo membro dell'alleanza EUTOPIA;
- un ateneo partner di progetto per un Erasmus Mundus Joint Master's Degree che abbia già ottenuto il finanziamento dalla Commissione Europea;
- un ateneo posizionato nelle prime 150 posizioni in almeno uno dei principali Ranking Internazionali globali (QS, Shanghai Ranking, THE, U.S. News) o una Business School in possesso di Triple Crown Accreditation (EQUIS, AACSB, AMBA).

Criterio	Punteggio
Negli ultimi cinque anni (o in caso di accordi di durata inferiore, negli anni di validità), la media degli studenti/studentesse in uscita e in entrata partecipanti ai programmi di doppio diploma o diploma congiunto del Dipartimento proponente è pari o superiore al 50% del totale dei posti previsti	25 punti
Ateneo con posizionamento equivalente o superiore a Ca' Foscari in almeno uno dei principali Ranking internazionali globali (QS, Shanghai Ranking, THE, U.S. News) OPPURE Ateneo con posizionamento equivalente o superiore a Ca' Foscari in almeno uno dei principali Ranking internazionali by subject (QS, Shanghai Ranking, THE, U.S. News) in ambito scientifico-disciplinare attinente alla proposta OPPURE Possesso di accreditamento internazionale EQUIS, AACSB o AMBA per proposte in ambito economico-manageriale	25 punti

Il curriculum del corso di studio/il corso di studio oggetto della proposta non ha programmi di doppio diploma o diploma congiunto attivi	25 punti
OPPURE Il curriculum del corso di studio/il corso di studio oggetto della proposta presenta, nei programmi già attivi, una percentuale di saturazione media dei posti disponibili in uscita e in entrata è pari o superiore al 50%	
Ateneo con cui Ca' Foscari ha già una collaborazione in essere positiva per altri programmi di mobilità	10 punti
OPPURE Ateneo con esperienza nella gestione di programmi di doppio diploma o diploma congiunto	
Proposta che prevede l'esenzione dal pagamento delle tasse per le studentesse e gli studenti di Ca' Foscari durante la mobilità presso l'Ateneo di destinazione	10 punti
Proposta che coinvolge contemporaneamente più corsi di studio di Ca' Foscari	5 punti
OPPURE Proposta che prevede il rilascio di un diploma congiunto	

Ogni proposta approvata ai sensi delle presenti Linee guida dovrà ottenere l'approvazione preliminare del Consiglio del Dipartimento proponente, contestualmente all'approvazione dell'offerta formativa (di norma, entro il mese di dicembre dell'anno accademico precedente a quello previsto per l'attivazione del programma). Acquisito il parere favorevole del Dipartimento, la proposta dovrà essere sottoposta alla valutazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Tale valutazione potrà avvenire esclusivamente nelle sedute annuali dedicate all'approvazione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.

8. Rinnovo di accordi di doppio diploma o diploma congiunto

Alla scadenza di ciascun accordo di doppio diploma o diploma congiunto, il Settore Accoglienza si occupa di valutare la performance del programma in termini di partecipazione studentesca. Nello specifico, la valutazione si basa sull'analisi della percentuale di saturazione dei posti disponibili per mobilità in uscita negli ultimi cinque anni accademici (o, nel caso di accordi di durata inferiore, negli anni di effettiva validità), che deve risultare pari o superiore al 50% del totale. Il raggiungimento di tale soglia costituisce condizione necessaria per procedere al rinnovo dell'accordo. Nel caso in cui il programma non soddisfi il criterio sopra indicato, è prevista la possibilità di deroghe eccezionali, applicabili solo in presenza di motivazioni puntuali e documentate dal Dipartimento proponente. In tali casi, il Dipartimento di afferenza potrà richiedere una proroga temporanea dell'accordo, fino a un massimo di due anni, da deliberare in Consiglio di Dipartimento. La richiesta dovrà essere accompagnata da un impegno concreto a realizzare attività di promozione e valorizzazione del programma, specificando le azioni previste all'interno della delibera stessa.

Eventuali ulteriori deroghe dovranno essere istruite dal Dipartimento e sottoposte alla valutazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che si pronunceranno in merito sulla base della documentazione fornita. Si consiglia, in ogni caso, ai Dipartimenti di monitorare periodicamente l'andamento delle mobilità nell'ambito dei propri accordi durante gli anni di validità. Qualora il numero di mobilità risultasse significativamente inferiore ai posti previsti dall'accordo, si raccomanda di intervenire con eventuali

aggiustamenti sul numero di posti da rendere disponibili, al fine di migliorare i dati statistici in vista delle valutazioni per il rinnovo alla scadenza. Si precisa che le disposizioni relative al rinnovo indicate dalle presenti linee guida si applicano anche agli accordi attivati tramite le precedenti linee guida.

9. Attivazione e rinnovo di progetti speciali di interesse nazionale.

Eventuali accordi legati a progetti speciali di particolare interesse nazionale, individuati come tali dalla Rettrice/dal Rettore (come ad esempio iniziative promosse dal MUR, dal MAECI o dall'UE), non saranno sottoposti alla valutazione dei criteri di attivazione di cui all'art. 7 delle presenti Linee Guida, ma saranno valutati dalla Rettrice/dal Rettore o, su sua delega, dalle/dai Prorettrici/Prorettori all'Internazionalizzazione e alla Didattica e dalla/del Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, sulla base dei principi generali delle presenti Linee Guida. Alla prima scadenza della relativa convenzione, non sarà applicato il criterio di rinnovo di cui all'art. 8. Il Dipartimento interessato sarà chiamato a esprimersi sulla volontà di procedere con il rinnovo. Qualora il Dipartimento manifesti interesse al rinnovo, quest'ultimo sarà subordinato alla valutazione della Rettrice/del Rettore o, su sua delega, delle/dei Prorettrici/Prorettori all'Internazionalizzazione e alla Didattica e della/del Dirigente dell'Area Didattica e Servizi agli Studenti, sulla base dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti negli anni di validità dell'accordo.

Qualora la richiesta di rinnovo fosse approvata, il Dipartimento avrà la possibilità di rimodulare il numero dei posti previsti dall'accordo originale, al fine di evitare impatti negativi sulle nuove attivazioni. I dati relativi alle mobilità effettuate nell'ambito di tali programmi saranno considerati soltanto a partire dal primo rinnovo nel calcolo delle percentuali di saturazione complessive dei posti del Dipartimento interessato, valutate tra i criteri di attivazione di nuovi programmi ai sensi dell'art. 7 delle presenti Linee Guida.

10. Ulteriori informazioni e precisazioni

Accordi di mobilità internazionale con la Svizzera

A seguito della sospensione dei negoziati sulla partecipazione della Svizzera al programma Erasmus+, il 16 aprile 2014 il Consiglio federale svizzero ha adottato una soluzione transitoria: il programma SEMP (*Swiss European Mobility Programme*), con il quale la Svizzera finanzia le mobilità in entrata e in uscita.

Successivamente, con il Programma Erasmus 2021-2027 la Commissione Europea - pur continuando a non finanziare le mobilità *dalla* Svizzera - ha introdotto la possibilità per i *Programme Countries* (come l'Italia) di finanziare mobilità *verso* paesi terzi (come la Svizzera) nella quota massima del 20% del budget assegnato agli Istituti di Istruzione Superiore per il Programma Erasmus+ per studio. Ne consegue che le università italiane hanno la facoltà di gestire le mobilità verso la Svizzera in tre diverse modalità:

- nell'ambito del programma SEMP (finanziamento a cura dell'Agenzia Svizzera);
- nell'ambito del Programma Erasmus+ per studio (finanziamento comunitario nei limiti del 20% del budget assegnato);
- nell'ambito di programmi autonomi (come l'Overseas, con eventuale finanziamento con fondi di ateneo).

Ogni anno l'Ufficio Relazioni Internazionali valuta con quale modalità gestire le mobilità con la Svizzera, nell'interesse di studenti e studentesse, in base a considerazioni che comprendono le disponibilità di budget

e gli orientamenti dei singoli partner. Nell'ambito della stipula e del rinnovo degli accordi per la mobilità internazionale, agli accordi con la Svizzera vengono applicati i criteri enunciati per gli accordi Erasmus se stipulati da un Dipartimento per una determinata area disciplinare, o i criteri enunciati per gli accordi Overseas se stipulati come accordi di Ateneo.

Nuovi programmi di mobilità internazionale

Nel caso in cui vengano attivati nuovi programmi di mobilità internazionale, l'Ufficio Relazioni Internazionali valuta quali criteri applicare per la stipula e il rinnovo degli accordi, in base alla loro analogia con gli accordi Erasmus o Overseas.

Sicurezza nel Paese, regione e città di destinazione

Ogni anno l'Ufficio Relazioni Internazionali può valutare di non inserire nei bandi di mobilità internazionale Atenei partner con i quali esiste un accordo ma che sono considerate destinazioni particolarmente critiche dall'Ateneo in termini, ad esempio, di Paese, regione o città di appartenenza. In tale insindacabile valutazione e nell'ambito della propria autonomia, l'Ateneo – attraverso i processi decisionali ritenuti più opportuni - potrà tener conto del parere, delle indicazioni o delle pratiche suggerite o adottate da Enti o Istituzioni terze, quali l'Unione Europea o il Ministero degli Esteri italiano.

Budget e posti negli accordi Overseas

L'Ufficio Relazioni Internazionali ogni anno valuta quanti posti, tra quelli disponibili, bandire nell'ambito degli accordi Overseas, nel caso in cui il budget non consenta di finanziare tutti i posti potenzialmente disponibili. Nella scelta dei posti da ridurre, l'Ufficio Relazioni Internazionali apporta le riduzioni con il seguente ordine di opportunità:

- accordi con Paesi dove la situazione di sicurezza generale risulta compromessa da eventi naturali, sanitari, politici o di conflitto;
- accordi che nel precedente bando hanno ottenuto meno preferenze da parte di studenti o studentesse, dando luogo a posti vacanti.

L'Ufficio Relazioni Internazionali tiene conto di eventuali tagli ai posti banditi nel conteggiare debitamente i dati per il rinnovo degli accordi, in modo che le considerazioni sul rinnovo non siano penalizzate dalla decisione di mettere a bando un numero inferiore di posti rispetto a quello massimo riportato nell'accordo.